

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 423}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARTOCCI, CASTIGLIONE, LENOCI,
MORO DINO, ACHILLI**

Presentata il 17 settembre 1976

Adeguamento delle retribuzioni dei titolari di contratti e assegni universitari e altre modifiche alla normativa universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non si propone obiettivi generali di riforma universitaria, per i quali i socialisti ribadiscono la necessità di un organico intervento globale, bensì immediati correttivi alla normativa in vigore, finalizzati ad evitare che con l'inizio dell'anno accademico 1976-77 la situazione universitaria registri ulteriori aggravamenti.

L'articolo 1 riguarda la retribuzione dei titolari di contratti e di assegni universitari, l'importo dei quali era fissato dalle « misure urgenti » del 1973 in cifre già esigue allora e rese totalmente insufficienti dalle successive perdite di valore della moneta. È da tenere presente che non vi è nessun meccanismo di adeguamento a tale valore, sicché la lunga azione condotta dalle organizzazioni sindacali per un aumento, su cui si è finalmente raggiunta una intesa col Governo, appare del tutto motivata.

Riteniamo inoltre necessario che la legge indichi l'obbligatorietà del bando dei concorsi per gli assegni, poiché il Ministero della pubblica istruzione non li ha banditi nel corso dell'anno passato: la necessità di

una certezza al proposito è evidente non solo nell'interesse dei giovani che devono conoscere le possibilità loro offerte, ma nello stesso interesse dello sviluppo culturale delle università.

L'articolo 2 intende affrontare in via di urgenza uno dei gravi problemi posti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219 dell'8 luglio 1975. Tale sentenza ha dichiarato illegittime le norme della legge delega e del decreto delegato sull'alta dirigenza nella parte in cui non estendono ai professori di ruolo al parametro terminale (825) il trattamento retributivo della qualifica A (Ambasciatori).

Il Ministero della pubblica istruzione ha finora ritardato l'applicazione di tale sentenza, applicazione che è peraltro imminente in seguito a precise disposizioni del Consiglio di Stato; sicché in assenza di interventi legislativi si determinerebbe una grave realtà di fatto, l'equiparazione cioè delle retribuzioni senza uguaglianza di doveri.

È da rilevare che la Corte ha in buona parte respinto le pretese di chi voleva de-

durre dai principi costituzionali e dalla successione di leggi precedenti la necessità di una totale equiparazione tra la carriera dei dirigenti e quella dei professori universitari. Giova a tale proposito riportare taluni passi della motivazione della sentenza. Si legge infatti al punto 6: « Il rilievo, che la richiamata normativa assume nella valutazione della Corte, non può essere in funzione del dato in sé della (più o meno puntuale e più o meno costantemente ripetuta) coincidenza (a corrispondenti livelli di carriera) del trattamento retributivo dei docenti e dei direttivi dello Stato; giacché, invero — contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti — è innegabile che resti nella discrezionalità del legislatore il differenziare (anche in rispondenza a contingenti esigenze di convogliamento delle nuove leve verso l'uno o l'altro settore della organizzazione dei pubblici uffici) il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali dell'articolo 3 o 36 ». Ma al punto 7 si rileva che « Il dato di maggiore significato, nel contesto del quadro normativo innanzi richiamato, è, invece, senz'altro rappresentato dal fatto di avere il legislatore, come si è detto, per più decenni, costantemente attribuito al personale docente ed ai direttivi dello Stato una identica potenzialità di sviluppo di carriera; di avere, cioè, in altre parole, considerato naturale, per la carriera dei professori universitari, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i funzionari direttivi dello Stato. Ora, tale equiparazione (sotto il profilo sottolineato del potenziale accesso ad identico vertice di coefficiente o parametro terminale) delle due categorie in discorso traducendo, per la sua non accidentalità ma anzi uniforme ripetizione in un notevole arco temporale, un giudizio di valore espresso dal legislatore *ex suo ore*, in termini di equivalenza, fra le due categorie pur strutturalmente diverse dei docenti e dei dirigenti, non poteva non porsi come un limite alla permanente discrezionalità del legislatore medesimo. Nel senso che — ferma restando la libertà di distinguere, come già detto, le retribuzioni dei professori e degli alti funzionari statali, di valutarne separatamente l'adeguatezza, come pure di ristrutturare, all'interno, la progressione di carriera (eventualmente anche stabilendo, ad esempio, per i professori, un numero chiuso in relazione all'ul-

tima classe di stipendio, od in genere incompatibilità con l'esercizio di altre attività ed altre misure) — non poteva, però, tale discrezionalità spingere fino al punto (che travalica nell'irrazionalità) di alterare — senza che ciò fosse giustificato dal superamento delle premesse che avevano determinato il precedente cennato giudizio di valore — i termini di corrispondenza tra le sin qui comparate categorie in misura e con modalità tali da addirittura decapitare il vertice dell'una, impedendone lo sviluppo fino al massimo retributivo stabilito per l'altra ». E si conclude, al punto 10, affermando che « Ciò, appunto, determina la violazione dei precetti costituzionali di cui agli articoli 3 e 36; in dipendenza della quale — salvo, *de jure condendo*, l'esercizio dei poteri discrezionali del legislatore di cui si è detto al n. 7 — va dichiarata la illegittimità delle norme impugnate, nella parte in cui a decorrere dalle date fissate nella tabella di cui all'articolo 47 citato, omettono di estendere, ai professori universitari di ruolo aventi diritto alla classe ultima di stipendio di cui al parametro 825, un trattamento retributivo corrispondente a quello stabilito per la qualifica A) della tabella medesima ».

Ci appare di grande rilievo il fatto che la Corte, al punto 7 ripreso al punto 10, si appelli esplicitamente al legislatore per affrontare i problemi che sono posti dalla propria stessa sentenza. Questa infatti da un lato estende ai professori universitari il trattamento retributivo dei dirigenti statali senza estendere i doveri e le incompatibilità; d'altro lato, per i suoi riflessi finanziari crea obiettive difficoltà all'aumento degli organici dei professori universitari di ruolo, aumento la cui necessità trova invece concordi tutte le forze politiche e sindacali democratiche anche se sono ancora in discussione le modalità di attuazione dello stesso.

Circa quest'ultima e più complessa questione, il gruppo parlamentare socialista non può che ulteriormente sottolineare la urgenza di un provvedimento complessivo sull'Università: solo la definizione organica dello stato giuridico dei docenti consentirà infatti, tra l'altro, di definire le modalità di accesso alle varie classi di stipendio attraverso cui si articola la carriera.

È invece immediatamente solubile, e viene pertanto affrontato mediante la presente proposta, il problema posto dalla man-

cata equiparazione normativa oltre che economica. Rinviando senz'altro al già richiamato provvedimento sullo stato giuridico dei docenti eventuali formulazioni più precise sul « tempo pieno », riteniamo si debbano fin d'ora applicare ai professori cui è stato esteso il trattamento retributivo dell'alta dirigenza le norme che stabiliscono taluni doveri per i dirigenti e prevedono per essi il divieto di libera attività professionale nonché precisi limiti al diritto a percepire retribuzioni, assegni o gettoni aggiuntivi.

Si tratta di un provvedimento quasi ovvio, che per altro se rapidamente approvato consentirà di mostrare al Paese come il Parlamento voglia finalmente mettere ordine nel settore del pubblico impiego; e voglia iniziare proprio partendo da uno dei settori dove antichi e nuovi privilegi hanno sollevato più critiche. Queste critiche purtroppo colpiscono talora indiscriminatamente non solo chi cerca di profittare del prestigio della cattedra per lucrative attività esterne, ma anche quella parte del mondo universitario che riteniamo maggioritaria e che chiede invece certezza di diritti e di doveri, e possibilità di svolgere con impegno il proprio compito didattico e scientifico; una proposta come quella che qui formuliamo, eliminando possibili fonti di abuso, incontrerà pertanto il favore oltre che della pubblica opinione anche di tutti i docenti realmente dediti all'Università.

L'articolo 3 mira a correggere una delle più gravi contraddizioni del sistema previsto dalle « misure urgenti » per la composizione degli organi di governo universitari. Era infatti disposto dalla normativa precedente che il Consiglio di ogni facoltà fosse costituito dai soli professori di ruolo e fuori ruolo, della facoltà stessa, e coerentemente il corpo accademico si componeva dei professori di ruolo e fuori ruolo di tutte le facoltà; le « misure urgenti » hanno allargato notevolmente la partecipazione ai Consigli delle facoltà, ma hanno ommesso ogni riferimento al corpo accademico, la cui composizione è rimasta pertanto quella precedente. Ciò appare negativo non solo perché trascura le legittime richieste di ampia partecipazione a questo organismo che, oltre a poter dibattere i problemi universitari, provvede alla elezione del rettore, ma anche perché l'incoerenza tra le varie norme

può creare situazioni paradossali: un rettore che segue indicazioni più corrispondenti alla volontà globale del mondo universitario, quali possono essere espressi dagli organi maggiormente rappresentativi rischia di avere la sfiducia del suo più ristretto elettorato. Non mancano esempi di situazioni di singole università in cui questi contrasti stanno manifestandosi; ed è significativo il fatto che la conferenza dei rettori delle università italiane abbia esplicitamente richiesto, con un suo documento in data 31 marzo 1976, l'allargamento della base elettorale « con adeguati e tempestivi provvedimenti legislativi atti ad assicurare una ampia rappresentatività democratica ».

Le modalità per la costruzione del corpo accademico vengono indicate nella presente proposta di legge nel modo che è apparso il più semplice, oltre che il più aderente alla ricordata prassi di corresponsione tra Consigli di facoltà e corpo accademico; è apparso per altro indispensabile l'inserimento del personale non docente, assente nei consigli delle facoltà ma giustamente già rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'università.

L'articolo 4 intende risolvere un problema già posto al termine della precedente legislatura; l'esperienza ha dimostrato infatti che il periodo annuale di durata in carica dei rappresentanti studenteschi non consente un loro adeguato inserimento. Già prima delle elezioni svoltesi all'inizio del 1976 tutti i movimenti giovanili democratici avevano unitariamente chiesto alle forze politiche la durata biennale delle rappresentanze studentesche.

Nell'accogliere tale richiesta riteniamo opportuno precisare che il biennio coincide con la durata in carica di quell'organismo accademico che ha a sua volta durata biennale, e precisamente del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo verrebbe in tal modo ad avere per l'intera sua permanenza in carica una composizione stabile, con evidente vantaggio.

Nel ribadire il carattere di intervento di emergenza che vogliamo attribuire al presente provvedimento, ci sembra opportuno rilevare che la sollecita approvazione potrebbe mostrare alle forze democratiche dell'università come la VII legislatura intenda affrontare i problemi universitari con ferma volontà di rinnovamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli importi lordi di cui all'articolo 5, comma primo, e all'articolo 6, comma primo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati rispettivamente a lire 3.500.000 e a lire 2.700.000.

I bandi nazionale e locali per gli assegni di cui al citato articolo 6 sono obbligatoriamente emanati entro il mese di aprile di ogni anno, e lo svolgimento dei concorsi deve avvenire in modo da consentire la decorrenza dal 1° novembre successivo.

ART. 2.

Ai professori universitari ai quali spettino i trattamenti retributivi dei dirigenti delle amministrazioni di Stato, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e al Capo I del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

L'importo delle quote spettanti ai professori in oggetto per le attività di cui all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e ogni altra somma ad essi spettante in relazione ad attività svolte nell'ambito universitario, viene versato alla Amministrazione dell'università di appartenenza.

Il presente articolo non si applica ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, con domanda irrevocabile, rinuncino al trattamento retributivo di cui al primo comma.

ART. 3.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, il corpo accademico delle università e degli Istituti di istruzione universitaria è composto:

a) da quanti, ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito

con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, fanno parte dei consigli di facoltà;

b) dagli studenti di cui al terzo comma del medesimo articolo;

c) da rappresentanti eletti dal personale non docente.

Il numero dei membri di cui al punto c) del comma precedente è uguale alla somma dei numeri massimi di studenti eleggibili nelle varie facoltà. L'elezione dei rappresentanti avviene ogni 3 anni, secondo le norme previste per le altre votazioni di cui al citato articolo 9.

I Rettori eletti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme decadono con il termine dell'anno accademico 1976/77.

ART. 4.

A modifica del disposto dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono nominati per un periodo di due anni; il biennio inizia presso ogni università con il primo anno della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Gli studenti già eletti negli organi di governo universitari restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma del primo comma del presente articolo.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.